



Comune di Frassinò

Provincia di Cuneo

Via San Rocco n. 4 - tel. 0175/976926

ORDINANZA N 19

Prot. n. 3019

Frassinò li 27 OTT, 2023

ORDINANZA INERENTE LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO PEDONALE O VEICOLARE PER CANTIERE

IL SINDACO

VISTA la richiesta acclarata al n. 3016 del 27.10.2023 prodotta dalla ditta BONGIASCA Costruzioni snc con sede a Sampeyre (CN) in Borgata Martini n. 36, con la quale richiede, in riferimento ai lavori di “**rifacimento marciapiede adiacente alla chiesa SS. Stefano e Maurizio e messa in sicurezza strade**” l’istituzione di una ordinanza di divieto di sosta e transito pedonale o veicolare lungo il tratto antistante la chiesa parrocchiale SS. Stefano e Maurizio e Via Vittorio Veneto interessata dai lavori.

RILEVATA la necessità per motivi di sicurezza di istituire **il divieto di sosta e di transito pedonale o veicolare nel tratto di strada su citata dalle ore 8.00 del giorno 30.10.2023 fino a fine lavori;**

VISTO il D. Lgs. del 30 aprile 1992, n.285 (Nuovo Codice della Strada), come modificato dal D.Lgs 10 settembre 1993, n.360, all’art. 5 comma 3°, all’art 6 comma 4° lettera d) e comma 5° lettera d), e all’art. 7 e del suo Regolamento di Esecuzione e s.m.i;

VISTO l’art.42 del D.P.R. 495/92 e s.m.i.;

CONSIDERATO che l’art. 54 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 T.U.E.L., come di recente sostituito dall’art. 6 del d.l. 23 maggio 2008 n. 92, riconosce, nel nuovo testo vigente, un’ancor maggiore potestà di intervento del Sindaco, quale ufficiale di governo, in tema di sicurezza urbana;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000;

ORDINA

ALLA DITTA BONGIASCA COSTRUZIONI, ESECUTRICE DEI LAVORI DI “RIFACIMENTO MARCIAPIEDE ADIACENTE ALLA CHIESA SS. STEFANO E MAURIZIO E MESSA IN SICUREZZA STRADE”:

- **LA COLLOCAZIONE DELLA SEGNALETICA TEMPORANEA PER LA DELIMITAZIONE DEL CANTIERE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI IN OGGETTO, RISPETTANDO TUTTE LE PRESCRIZIONI PREVISTE DALL’ART. 30 ALL’ART. 42 DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E ATTUAZIONE DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA (D.P.R. n. 495 DEL 16.12.1992);**
- **DOVRA’ ESSERE GARANTITO L’ACCESSO PEDONALE AGLI EDIFICI INTERESSATI DA CANTIERE.**

La presente ordinanza viene notificata a mezzo pec alla ditta richiedente.

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all’Albo Pretorio.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell’Art. 3 u.c. della Legge 241/90, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Copia della presente viene trasmessa alla locale Stazione dei Carabinieri.

IL SINDACO
EILENA Roberto

